



REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

SCHEMA DI LETTERA/CONTRATTO-DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 del servizio di assistenza e sorveglianza archeologica e rilievo archeologico durante l'esecuzione dell'“Intervento di somma urgenza e messa in sicurezza dell'area di accesso al centro storico nel Comune di Stimigliano (RI)”.

CUP: F89D26001780002 - CIG _____

TRA

Regione Lazio – Direzione regionale Lavori pubblici e infrastrutture con sede in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 – PI/CF 80143490581 in persona del Direttore regionale ing. Luca Marta, autorizzato al presente atto giusta nomina DGR n. 9 del 11 gennaio 2024 - Stazione Appaltante.

E

Società/professionista _____, con sede legale in _____ (.....), Via _____ C.a.p. _____, Codice fiscale n.° _____, partita IVA n° _____, rappresentata da _____ in qualità di _____ giusti poteri risultanti da _____

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore (nel prosieguo, unitamente denominati “Parti”)

PREMESSO CHE

- L'intervento si inserisce in un contesto caratterizzato da rilevanti criticità di natura strutturale, geotecnica e funzionale dell'area di accesso al centro storico del borgo di Stimigliano, connesse sia al crollo parziale delle strutture originarie delle mura sia alla prolungata permanenza in esercizio di ponte carrabile provvisorio (anno 2009) mantenuto in esercizio per un arco temporale significativamente superiore rispetto alle previsioni iniziali;
- In tale quadro, assume particolare rilievo la necessità di garantire condizioni adeguate di sicurezza e di accessibilità, anche in relazione al ruolo strategico che l'infrastruttura riveste per il collegamento carrabile e pedonale con il centro storico del Comune di Stimigliano;
- Si sono riscontrati ulteriori cedimenti murari che richiedono un immediato intervento di messa in sicurezza e opere provvisorie a salvaguardia della vita umana;
- I fondi sono stati accertati sul bilancio regionale;
- l'art. 15, del D.Lgs. 36/2023 prevede che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, la stazione appaltante nomini un Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;
- con Determinazione n. G_____ del __/__/2026 è stata individuata, ai sensi del cit. art. 15, del D.Lgs. 36/2023, quale Responsabile unico del progetto per l'attuazione dell'intervento denominato

“Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’area di accesso al centro storico nel Comune di Stimigliano (RI)” l’Arch. Silvia Chiavoni, funzionario della Regione Lazio, in servizio presso l’Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP, della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture;

- all’esito delle operazioni, la stazione appaltante ha disposto l’affidamento in favore dell’Operatore Economico, comunicato ex art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 al predetto Affidatario, attraverso la piattaforma STELLA della Regione Lazio, con nota del/..../....., n. di Registro PI..... ;
- l’Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta presentata in risposta all’RDO ed, in particolare, di avere offerto il prezzo di €.....
- non è stato necessario richiedere l’informazione antimafia liberatoria, stante l’importo del contratto, inferiore alla soglia di € 150.000,00 alle soglie indicate all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011;
- che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l’Arch. Silvia Chiavoni;
- tutti i predetti atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti

Tutto ciò premesso, tra le Parti sopra costituite si conviene quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO

Oggetto del presente Appalto è il **del servizio di assistenza e sorveglianza archeologica e rilievo archeologico durante l’esecuzione dell’“Intervento di somma urgenza e messa in sicurezza dell’area di accesso al centro storico nel Comune di Stimigliano (RI)”**. CUP: F89D26001780002- CIG _____

La prestazione principale è quella relativa all’esecuzione da parte di professionista dell’assistenza e sorveglianza archeologica durante l’esecuzione e l’espletamento di tutte le pratiche amministrative presso gli Enti preposti.

La prestazione prevede a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

Il suddetto incarico prevede le seguenti prestazioni:

- presenza quotidiana in cantiere e assistenza archeologica continuativa durante le operazioni di scavo e movimenti terra, attestata da:

apposito registro giornaliero indicante inizio/fine assistenza in cantiere, sottoscritto in contraddittorio tra il Professionista e la Direzione dei lavori svolta dalla Stazione Appaltante, riportante eventuali note e/o richiami a specifici verbali;

stesura di specifici verbali giornalieri, sottoscritti in contraddittorio tra il Professionista e la Direzione dei lavori svolta dalla Stazione Appaltante, nel quale debbono essere riportati ogni evento o accadimento ritenuto di rilievo per le finalità del presente incarico;

- realizzazione della documentazione fotografica relativa agli scavi svolti;

- qualsiasi elaborato e/o relazione ed ogni altra attività/documentazione eventualmente prescritta dalla Soprintendenza medesima;

- eventuale direzione tecnica e coordinamento dei mezzi ed operai destinati a tutti i movimenti terra per le indagini archeologiche;

- catalogazione, studio, recupero e conservazione nel caso in cui vengano identificate evidenze archeologiche;
- relazione e rilievo archeologico come concordato con la Direzione dei lavori;

Il professionista dovrà inoltre curare i rapporti con i funzionari della Soprintendenza per i Beni Archeologici al fine di addivenire alla stesura della relazione archeologica finale in completo accordo con il suddetto Ufficio.

Qualunque richiesta di integrazione da parte della Soprintendenza, anche a seguito della stesura della relazione archeologica definitiva, comporta l'obbligo da parte del professionista dell'aggiornamento della documentazione prodotta, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso il cantiere di Stimigliano e dovranno prevedere altresì tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle opere e presso gli uffici della Stazione Appaltante.

Nello svolgimento delle attività da sovrintendere, coordinare, sorvegliare e vigilare, particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nei confronti di tutte le attività circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell'osservanza degli aspetti inerenti alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).

Resta inteso che, qualora si rendesse necessario procedere ad ulteriori accertamenti per ritrovamenti, sulla base delle indicazioni della competente Soprintendenza, le relative prestazioni potranno essere oggetto di ulteriore affidamento.

Il termine assegnato per l'espletamento dell'incarico è **di 10 (dieci) giorni**, coincidenti con la durata presunta delle operazioni di scavo oltre al tempo necessario per la redazione del rilievo da coordinarsi con la Direzione dei lavori.

Qualora si rendesse necessario aumentare il numero dei giorni previsti per l'assistenza allo scavo o altre attività, il prolungamento del servizio sarà oggetto di affidamento supplementare con applicazione delle stesse condizioni di cui alla presente procedura.

Il professionista dovrà consegnare alla Stazione Appaltante ed alla Soprintendenza entro un tempo congruo dal termine delle operazioni di scavo, gli elaborati prodotti nel corso dello svolgimento dell'incarico, sia quelli relazionali, sia quelli grafici, in formato digitale, nonché, su richiesta della Stazione Appaltante, una copia in formato cartaceo con stampe a colori.

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dal professionista personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di offerta.

Il corrispettivo, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per la prestazione oggetto dell'affidamento è pari a complessivi euro _____ comprensivo delle spese, oltre eventuali oneri ed IVA come determinato dall'offerta economica presentata dall'affidatario sulla piattaforma STELLA e depositata agli atti della procedura.

Il predetto corrispettivo si riferisce al compiuto svolgimento della prestazione nel pieno rispetto delle prescrizioni richiamate nella richiesta di offerta/preventivo e negli elaborati ad essa allegati, delle regole tecniche, dei principi e delle regole deontologiche proprie del settore e nell'osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Operatore Economico a tutto suo rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Lo stesso è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi impreveduto o eventualità non previamente valutata dal medesimo Operatore Economico.

L'Operatore Economico non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Per il fatto di accettare il servizio sopra descritto, l'affidatario dichiara e accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente schema di Lettera/Contratto e nella richiesta di offerta.

L'affidatario non potrà eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati in precedenza.

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L'importo dell'affidamento del servizio di assistenza e sorveglianza archeologica durante l'esecuzione dell'“Intervento di somma urgenza e messa in sicurezza dell'area di accesso al centro storico nel Comune di Stimigliano (RI)” – CUP F89D26001780002 - CIG _____ è pari a € _____ oltre cassa ed IVA determinato applicando il ribasso del ____% sull'importo a base di gara di € 3.200,00 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA come di seguito indicato:

Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo corrispettivi
<i>Servizi archeologici</i>	71351914-3	P	€ 3.200,00
Importo totale dell'affidamento			€ 3.200,00

Art. 3. STIPULA E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi e per effetti del D. lgs. 36/2023.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della firma, da parte del Committente, della lettera di accettazione delle presenti condizioni contrattuali inviata dall'Operatore Economico.

Art. 4. ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Sono a carico dell'Operatore Economico tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico al Committente per legge.

L'Operatore Economico dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nello svolgimento di attività libero professionale, che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Affidatario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Sono a carico dell'Operatore Economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui alla presente Lettera/contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per

lo svolgimento della prestazione stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione.

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni secondo le regole tecniche, i principi e le regole deontologiche proprie del settore, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e negli elaborati ad esso allegati.

L'Operatore Economico si obbliga a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla presente lettera/contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente prestazione, ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

Art. 5. DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

Nell'esecuzione del presente contratto, l'Operatore Economico assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Affidatario stesso quanto del Committente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, con conseguente esonero del Committente da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Art. 6. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il servizio affidato verrà prestato in stretta e continua collaborazione con il personale incaricato da parte del Committente, secondo le disposizioni e le direttive generali che questi riterranno opportuno impartire, compatibilmente con la buona tecnica.

Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento del servizio, rimanendo esso esterno ed indipendente dal Committente. L'Operatore Economico è obbligato ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal RUP. L'Affidatario svolgerà l'incarico personalmente, assicurando necessari contatti e riunioni di coordinamento con la Committenza.

L'Operatore Economico si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e le prescrizioni tecniche e di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

In caso di violazione dei predetti obblighi il Committente, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Affidatario, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Operatore Economico non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

L'Operatore Economico è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali applicabili alla data di

stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

In caso di violazione dei predetti obblighi il committente, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Operatore Economico non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Art. 7. GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

Non è stata richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, in quanto l'importo è esiguo.

L'Operatore Economico, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, ha prodotto copia della propria **polizza di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale RCT n.** emessa da con un massimale di € ..., in corso di validità.

Art. 8. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

La durata del servizio è fissata in giorni **10 (dieci)** giorni naturali e consecutivi totali oltre al tempo necessario per la redazione del rilievo da coordinarsi con la Direzione dei lavori.

Art. 9. PENALI

Ai sensi dell'art. 126, in tutti i casi di ritardato adempimento da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di cui agli articoli del presente Contratto e, comunque, ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale giornaliera in misura pari a 1 % del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 10. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di una prestazione di natura professionale e intellettuale la cui responsabilità è attribuita esclusivamente all'operatore economico.

Art. 11. MODALITÀ DI PAGAMENTO

La corresponsione del compenso avverrà secondo il sottostante quadro:

- Il pagamento alla rata di saldo finale verrà effettuato a seguito della consegna della documentazione

prevista per legge, nonché previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante della certificazione di regolarità contributiva di codesto professionista.

Il corrispettivo sarà quindi liquidato a corpo, successivamente all'emissione della relativa fattura, previa verifica in ordine al corretto e tempestivo espletamento della prestazione nonché della regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Operatore Economico si impegna a riportare, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, sulla fattura e su ogni transazione collegata all'esecuzione della prestazione le seguenti informazioni:

○ **Intestatario:**

REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE.

Indirizzo: via R. R. Garibaldi 7 – 00147 Roma

P. ta IVA/C.F.: 80143490581

Codice Univoco Ufficio: **S1DNWR**

○ **Dettaglio della prestazione:**

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di assistenza e sorveglianza archeologica durante l'esecuzione dell'“Intervento di somma urgenza e messa in sicurezza dell'area di accesso al centro storico nel Comune di Stimigliano (RI)”.

○ **CUP** _____

○ **CIG** _____

Il pagamento sarà eseguito sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato dall'Operatore Economico affidatario al Committente.

L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le modalità di accredito prescelte ovvero eventuali modifiche successive delle stesse. In difetto di tale ultima comunicazione, l'Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti che la Stazione Appaltante abbia già effettuato sulla base delle indicazioni originarie ricevute.

Art. 12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente; si rimanda all'uso al Capitolato prestazionale.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2016 e s.m.i. In particolare, si conviene che il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 del Codice degli Appalti, nonché dei requisiti speciali; in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto; in caso di mancato adempimento agli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con DGR n. 33/2014 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In tal caso l'Operatore Economico affidatario ha diritto al pagamento da parte del Committente del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già rese correttamente secondo le regole tecniche, i principi e le regole deontologiche proprie del settore, e nei limiti dell'utilità ricevuta. Il Committente procederà all'applicazione di una penale nella misura massima del 10 per cento del valore del contratto.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 123 del Codice degli Appalti.

Il Committente, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14 (sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base dell'affidamento, depurato del ribasso offerto e l'ammontare netto del servizio eseguito).

Ai sensi degli artt. 122 e 123 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm., il recesso e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno venti giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 13. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

L'Operatore Economico affidatario assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1, dell'art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche e riportando per ciascuna transazione, il seguente riferimento: CIG _____

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto per le fatture emesse da..... in qualità di

- sarà utilizzato, il seguente conto corrente aperto presso la Banca Agenzia, intestato a identificato con codice IBAN:

sul quale la Stazione Appaltante accrediterà il corrispettivo previsto dal presente contratto.

Ai sensi dell'art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente indica le persone delegate ad operare sul conto corrente:

- il sig. nato a il residente in .., Via.....C. F:
-

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

Art. 14. CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 ed alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle Leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

Art. 15. OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Con l'accettazione delle condizioni del presente atto, l'Operatore Economico affidatario conferma la piena conoscenza degli obblighi e dei doveri di condotta previsti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento adottato dalla Regione Lazio con Deliberazione 21 gennaio 2014, n. 33, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato.

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente incarico, l'Affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

ART. 16. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, noto come GDPR (*General Data Protection Regulation* relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la Stazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

I dati forniti dagli operatori economici vengono raccolti e trattati dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'esecuzione della prestazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. I dati forniti

dall'esecutore vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dal committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto o conosciuti successivamente nella fase dell'adempimento contrattuale, saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito del presente affidamento.

Base giuridica del trattamento: l'Operatore Economico è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Committente potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di stipulare il contratto o di erogare il corrispettivo.

Natura dei dati trattati: i dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla procedura e dell'affidamento. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti connessi al trattamento e, in particolare, del diritto di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la modifica o la rettifica degli stessi.

L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) si specifica che: il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio. Il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore *pro tempore* della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica.

Art. 17. CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190 del 6.11.2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, l'Operato Economico incaricato dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione Appaltante per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in

ogni caso, la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

ART. 18. SPESE DI CONTRATTO, DI BOLLO, DI REGISTRO ED ACCESSORI

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario; tra queste vi sono:

- le spese contrattuali;
- le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall'avvio dell'esecuzione del servizio al collaudo delle opere.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario. S'intendono, altresì, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, finalizzati all'espletamento della presente prestazione.

Art. 19. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Affidatario e la Stazione Appaltante in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Roma. È, altresì, esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244.

Art. 20. DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. 36/2023, del codice civile e della normativa applicabile in materia, correlata all'oggetto dell'affidamento, nonché della Richiesta di Offerta.

Il presente Contratto, composto di n. _____ pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Operatore Economico

Legale rappresentante

Il Direttore

Ing. Luca Marta
